

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-819	del 02/12/2013
Oggetto	Direzione Tecnica. Area Attività Laboratoristiche. Affidamento in economia della fornitura di un contenitore refrigerato a pozzetto con carrello e certificazione di omologazione atp classe fnax.	
Proposta	n. PDTD-2013-837 del 02/12/2013	
Struttura adottante	Area Attivita' Laboratoristiche	
Dirigente adottante	Rossi Leonella	
Struttura proponente	Area Attivita' Laboratoristiche	
Dirigente proponente	Rossi Leonella	
Responsabile del procedimento	Rossi Leonella	

Questo giorno 02 (due) dicembre 2013 (duemilatredici) presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile dell'Area Attivita' Laboratoristiche, Dott. Rossi Leonella, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Area Attività Laboratoristiche. Affidamento in economia della fornitura di un contenitore refrigerato a pozzetto con carrello e certificazione di omologazione atp classe fnax.

VISTE:

- la D.D.G. n. 75 del 13/12/2012 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2013-2015, del Piano Investimenti 2013-2015, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2013 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2013;
- la D.D.G. n. 76 del 13/12/2012 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l'esercizio 2013";
- la D.D.G. n. 30 del 15/02/2013 di programmazione dell'attività contrattuale per l'esercizio 2013 della Direzione Tecnica;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e in particolare l'art. 125 "Lavori, servizi e forniture in economia";
- gli artt. 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs. 163/2006";
- il "Regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia";

PREMESSO:

- che in Arpa è in atto il Progetto relativo al monitoraggio dell'infestazione da zanzara tigre, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione di Giunta n.1975 del 17/12/2012 e dalla stessa finanziato per un importo pari ad euro 50.000,00;
- che il sistema di sorveglianza entomologica (rete di monitoraggio) della Zanzara tigre prevede il posizionamento delle ovitrappole sull'intero territorio regionale da parte degli operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica;
- che i campioni costituiti da listelle di masonite (ovitrappole) su cui sono deposte le uova di aedes albopictus devono essere mantenuti a 4°C dal momento del campionamento al momento della lettura;
- che la lettura è effettuata dalla rete laboratoristica di Arpa presso le sedi di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
- che, per i suddetti motivi, il trasporto tra le varie sedi di Arpa dei campioni da analizzare deve essere effettuato in condizioni di temperatura controllata (4°C) e che, per garantire tale condizione, è necessario l'utilizzo di contenitori refrigeranti;
- che risulta necessario l'acquisto di un ulteriore frigorifero carrellato per il trasporto dei

campioni fra le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, che presenti caratteristiche dimensionali e di performance identiche a quelli attualmente in uso;

DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che è stata condotta un'indagine sul mercato elettronico della p.a., sul portale Acquistinretepa.it, e sul mercato elettronico istituito da Intercent-ER e che i beni e/o servizi di cui trattasi non trovano copertura nelle categorie merceologiche oggetto dei predetti mercati elettronici;

PRESO ATTO:

- che si è reso necessario contattare la Ditta Bonetto S.r.l. di Pinerolo (TO) già fornitrice dei frigoriferi carrellati attualmente in uso;
- che le caratteristiche tecniche dei prodotti presentati dalla Ditta Bonetto S.r.l sono conformi in tutto alle esigenze operative richieste;

RILEVATO:

- che, a seguito di istruttoria, si è stimato in euro 1.700,00 (IVA esclusa) il valore della fornitura di cui trattasi;
- che tale fornitura rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate nel regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia;
- che il Regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia, approvato con D.D.G. n. 83 del 21/12/2012, consente, per i servizi e forniture di valore inferiore ai 40.000 euro, l'affidamento diretto e ritenuto che sussistano le condizioni previste dal citato regolamento per procedere in economia all'affidamento della fornitura di cui trattasi;
- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) Z200C9EB18 richiesto tramite il sistema SIMOG gestito dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini degli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono

conseguentemente costi per la sicurezza.

PRESO ATTO:

- che, in data 20/11/2013, con lettera prot. PGDG/2013/6375, Arpa ha inviato alla ditta Bonetto S.r.l. di Pinerolo (TO) una richiesta di preventivo con capitolato speciale, che si allegano sub A) e B) al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
- che la ditta Bonetto S.r.l. in data 22/11/2013 ha formulato opportuna offerta economica, acquisita agli atti con Prot. n. PGDG/2013/6431 e PGDG/2013/6438, con la quale ha dettagliato la propria proposta per la suddetta fornitura, per un importo complessivo di Euro 1.700,00 (IVA esclusa);

CONSIDERATO:

- che il Responsabile del procedimento ha esaminato l'offerta pervenuta dalla società Bonetto S.r.l. e ha verificato la conformità tecnica dei prodotti offerti rispetto alle esigenze operative richieste;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di procedere all'acquisizione della fornitura di un frigorifero a pozzetto con carrello e certificazione di omologazione ATP classe FNAX;
- di affidare alla ditta Bonetto S.r.l. la suddetta fornitura per un importo di euro 1.700,00 (IVA esclusa), pari a complessivi euro 2.074,00;

DATO ATTO INOLTRE:

- che il costo per la sicurezza è pari a zero;
- che i ricavi del progetto coprono interamente i costi;

PRECISATO:

- che la ditta ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ed ha altresì dichiarato la propria regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, della legge n. 106/2011;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del D.Lgs 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2013-Linee guida" della D.D.G. 76/2012;

DATO ATTO INFINE:

- della regolarità amministrativa del presente atto;
- che Responsabile del procedimento è la stessa Dott.ssa Leonella Rossi;

- che al Responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi dell'art. 8 comma 4, del Regolamento sul decentramento amministrativo;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi indicati in premessa, direttamente in economia, alla ditta Bonetto S.r.l. , con sede in via Pietro Ferrua 1, zona ind. Porporata, 10064 Pinerolo (TO), C.F. e P. IVA 01982210013 la fornitura di un contenitore refrigerato a pozzetto con carrello e certificazione di omologazione ATP classe FNAX (CIG Z200C9EB18 - CUP J36J13000370002) alle condizioni contrattuali ed ai prezzi unitari di cui alla lettera di richiesta di offerta, al capitolato speciale, che si allegano sub A) e B) al presente atto quali parti integranti e sostanziali, e all'offerta acquisita agli atti con prot. n. PGDG/2013/6431 e PGDG/2013/6438 del 22/11/2013, per l'importo di euro 1.700,00 (IVA esclusa), pari a complessivi euro 2074,00 (IVA inclusa);
2. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
3. di dare atto che il contratto con la ditta aggiudicataria sarà perfezionato mediante corrispondenza commerciale, con modalità elettronica;
4. di dare atto che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
5. di dare atto che l'importo di € 2.074,00 (IVA inclusa), previsto nel piano triennale degli investimenti, è di carattere pluriennale e le relative quote di ammortamento, a partire dall'esercizio 2013, sono comprese nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al progetto 13ZDT - DTLAB.

LE RESPONSABILE

AREA ATTIVITA' LABORATORISTICHE

- Dott.ssa Leonella Rossi -

N. Proposta: PDTD-2013-837 del 02/12/2013

Centro di Responsabilità: Area Attività Laboratoristiche

OGGETTO: Direzione Tecnica. Area Attività Laboratoristiche. Affidamento in economia della fornitura di un contenitore refrigerato a pozzetto con carrello e certificazione di omologazione atp classe fnax.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 02/12/2013

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico

Spett. le Bonetto S.r.L.

Via Pietro Ferrua, 1

Zona Industriale
Porporata

10064 Pinerolo (TO)

Trasmesso via pec: melform@cert.alpimedia.it

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DI UN CONTENITORE REFRIGERATO KOALA 150V A POZZETTO CON CARRELLO E CERTIFICAZIONE DI OMOLOGAZIONE ATP CLASSE FNAX
Oneri per la sicurezza: € 0,00

L'Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna (di seguito ARPA), Direzione Tecnica intende svolgere una procedura in economia per l'affidamento della fornitura di cui in oggetto.

La Società in indirizzo è invitata a partecipare alla suddetta procedura.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto dell'affidamento è la fornitura di un contenitore refrigerato Koala 150V a pozzetto con carrello e certificazione di omologazione ATP classe FNAX.

Oggetto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel Capitolato speciale allegato alla presente.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, via fax o e-mail o posta elettronica certificata, entro e non oltre le **ore 13.00 del 30/11/2013**, indirizzato a:

ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna
Direzione tecnica, Largo Caduti del lavoro 6, 40122 Bologna
Fax: 0515281261 e-mail: dirgen@cert.arpa.emr.it

L'offerta dovrà indicare il corrispettivo per la fornitura di un contenitore refrigerato Koala 150V a pozzetto con carrello e certificazione di omologazione ATP classe FNAX (IVA esclusa).

L'offerta dovrà inoltre essere corredata da:

- A.** copia della richiesta di preventivo e capitolato speciale tutti firmati dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;
- B.** dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46/47 del DPR 445/2000, secondo il modello A allegato, debitamente compilata e firmata;
- C.** documentazione tecnica descrittiva dei beni offerti;
- D.** indicazione del c/c bancario di appoggio (IBAN) dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, e dei dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano".

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'ordine a firma della Responsabile Area Attività Laboratoristiche.

3. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per chiarimenti di carattere tecnico rivolgersi al Dott.ssa Lisa Gentili – tel. 0516223845

e-mail: lgentili@arpa.emr.it

Per chiarimenti di carattere amministrativo si invita a rivolgersi allo staff amministrazione della Direzione Tecnica Dr.ssa Donatella Zaniboni tel.051-5281202 – e-mail: dzaniboni@arpa.emr.it Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Leonella Rossi.

Documenti allegati:

- a) capitolato d'oneri
- b) dichiarazione sostitutiva
- c) dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Leonella Rossi)

Firmata elettronicamente secondo le norme vigenti: D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. ; D.P.C.M. 30 marzo 2009.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di un contenitore refrigerante KOALA 150V dotato di carrello e certificazione ATP classe FNAX	
		Pag. 1 di 6

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative alla fornitura di un contenitore refrigerante KOALA 150V (pozzetto) con zaino frigo laterale, statico, dotato di carrello, con certificato di omologazione ATP classe FNAX.

Art. 2 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpa è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpa da ogni responsabilità ed onere.

Art. 3 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di un contenitore refrigerante KOALA 150V dotato di carrello e certificazione ATP classe FNAX	
		Pag. 2 di 6

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
 - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
 - b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 4 - Consegna.

La consegna deve essere effettuata entro 20 (venti) giorni dalla conferma dell'ordine di fornitura presso la sede Sezione Provinciale Arpa di Piacenza, via XXI Aprile, 48 in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno, esclusi sabato e festivi.

Tale consegna si intende comprensiva delle attività di imballaggio, facchinaggio, e consegna "al piano".

Per lo scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi del personale di Arpa Emilia-Romagna, ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore o dal corriere indicato dal fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.

Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

ARPA accerterà la conformità della strumentazione fornita a quanto previsto nel capitolato e relativi allegati ed effettuerà le prove di funzionalità della fornitura entro 30 giorni dalla consegna, da considerarsi "termine per l'accertamento di conformità della merce".

Art.5 – Garanzia

La garanzia per difetti del contenitore sarà di 10 (dieci) anni, la garanzia sul gruppo frigo sarà di 24 (ventiquattro) mesi.

La garanzia decorre dalla data di consegna.

Nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà:

- garantire il ripristino del corretto funzionamento della fornitura entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi;

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di un contenitore refrigerante KOALA 150V dotato di carrello e certificazione ATP classe FNAX	
		Pag. 3 di 6

- sostituire l'apparecchiatura con altra nuova qualora il guasto non sia risolto entro il termine sopra indicato.

Le spese di trasporto e/o i costi dei pezzi di ricambio eventualmente necessari per riparazioni di non funzionamento saranno a carico del Fornitore.

Art. 6– Penali

Per ogni giorno di ritardo sulla data di consegna prevista e concordata con Arpa, il Fornitore sarà soggetto ad una penale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto della fornitura).

Per ogni giorno di ritardo nel ripristino della fornitura in caso di mancato funzionamento nel periodo di garanzia verrà applicata una penale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto della fornitura).

Arpa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 7 - Prezzi.

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

Art. 8. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 9 . FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura, da emettersi al positivo espletamento della fornitura, dovrà:

- riportare il numero d'ordine
- riportare il numero di CIG e CUP (eventuale)
- essere intestata ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370,
- essere recapitata all'indirizzo di posta elettronica certificata: workflow_amm@cert.arpa.emr.it;
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal "termine per l'accertamento di conformità della merce" di cui al precedente art. 5 o - se successiva – entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di un contenitore refrigerante KOALA 150V dotato di carrello e certificazione ATP classe FNAX	
		Pag. 4 di 6

non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 10 - Brevetti e royalties

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 11 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- negli altri casi di cui agli articoli sul divieto di cessione di contratto e subappalto .

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 12 - Recesso

Arpa ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- c) sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/20012,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di un contenitore refrigerante KOALA 150V dotato di carrello e certificazione ATP classe FNAX	
		Pag. 5 di 6

esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 13 - Cessione di contratto e di credito

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 14 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 15 - Spese ed oneri contrattuali

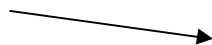
Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

Art. 16 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di un contenitore refrigerante KOALA 150V dotato di carrello e certificazione ATP classe FNAX	
		Pag. 6 di 6

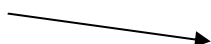
.



Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

Condizioni generali di contratto

Gli articoli 2 *Condizioni generali di fornitura*, 5 *Garanzia*, 6 *Penali*, 7 *Prezzi*, 8 *Tracciabilità dei pagamenti*, 9 *Fatturazione e pagamenti*, 10 *Brevetti e royalties*, 11 *Risoluzione del contratto*, 12 *Recesso*, 13 *Cessione di contratto e di credito*, 14 *Subappalto*, 15 *Spese ed oneri contrattuali*, 16 *Foro competente*, delle presenti Condizioni di fornitura si intendono specificatamente approvati ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.



Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante